



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli artt. 2615 ter, 2462 e segg. c.c., la Società Consortile A Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.) denominata:

**"ETRURIA MOBILITA' - SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA".**

Art. 2) SEDE

La sede della Società è fissata nel Comune di **AREZZO**.

La Società potrà istituire sia in Italia che all'estero sedi secondarie, amministrative, filiali, rappresentanze ed agenzie; potrà anche spostare la sede legale con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, purché entro il territorio nazionale.

Art. 3) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) DURATA

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030 e comunque fino al termine dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico di cui al successivo articolo e sarà prorogabile con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci da assumersi con la maggioranza prevista al successivo art. 11.

Art. 5) OGGETTO

La Società è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., quindi con natura e finalità consortili.

La società in particolare ha per attività principale la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativo al Lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio dei servizi di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) urbani ed extraurbani del bacino della Provincia di Arezzo - Lotto Unico - affidato alla costituenda ATI a seguito della gara procedura ristretta svolta ed aggiudicata con atto prot. N.PG 54523/38 - 06-20-03 del 24.12.04.

Con essa, inoltre i Soci, intendono costituire un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività nel campo del trasporto pubblico locale, della mobilità e di ogni altra attività a queste connessa, sia nell'ambito di attività a rilevanza interna rispetto a singoli Soci consorziati, concentrando i processi produttivi e gestionali comuni delle realtà dei Soci interessati a detti processi, per ottimizzarne la gestione, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente, coordinare il comportamento delle imprese interessate, sia nell'ambito di attività con rilevanza esterna, attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi o lavori anche mediante partecipazione a procedure concorsuali.

La Società favorirà anche la diversificazione delle attività mediante lo sviluppo di iniziative imprenditoriali comuni in settori di attività paralleli o connessi alla mobilità delle persone.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale devono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali da svolgersi all'interno del lotto di gara:

A) attività a rilevanza esterna al gruppo di imprese consorziate:

- il coordinamento tra le consorziate, in ordine ai rapporti con soggetti pubblici

in forza dei Contratti di servizio stipulati;

- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;
- l'acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i Soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei Soci;
- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione ed alla gestione dei Contratti di servizio;

B) attività a rilevanza interna al gruppo di imprese consorziate:

- il perseguimento degli interessi della Società e delle singole consorziate;
- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, per questi ultimi esercitandone altresì la commercializzazione;
- la promozione dei sistemi di acquisto collettivo per le imprese consorziate;
- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle politiche di relazioni industriali;
- l'effettuazione di servizi per i Soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;
- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e della carta di servizio.

La Società, in considerazione della sua natura giuridica e degli scopi che persegue, non si prefigge, di regola, scopo di lucro diretto; scopo della Società è assumere, utilizzando le caratteristiche specifiche dei propri Soci, tutti i compiti sopra elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in particolare quelli previsti dai patti parasociali.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da Soci, da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 6) CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Il capitale Sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Le quote di partecipazione alla Società devono essere direttamente proporzionali alla produzione svolta, ai sensi del relativo Capitolato di gara.

Anche indipendentemente da una deliberazione di aumento del capitale sociale o da una deliberazione dell'Assemblea Ordinaria per l'incremento del patrimonio sociale, i Soci dovranno eseguire versamenti per la copertura delle perdite; perdite che però dovranno sempre essere strettamente ricollegabili al funzionamento della S.C.A.R.L. e non alle risultanze delle singole aziende che ne

fanno parte ed in quanto responsabili dei rispettivi aspetti gestionali.

Gli apporti "in conto capitale" dovranno essere iscritti in una speciale riserva che potrà essere successivamente imputata al capitale sociale.

Le anticipazioni dei Soci in favore della Società a titolo di finanziamento, si considerano infruttifere di interessi o altre utilità, a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., i Soci saranno tenuti alla prestazione di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai Soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i Soci interessati.

Art. 7) PARTECIPAZIONE

Fanno parte della Società le aziende partecipanti alla costituenda ATI aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale a seguito di gara indetta dalla provincia di Arezzo relativa al Lotto Unico, secondo le percentuali che rispecchiano il servizio prodotto.

Il passaggio delle quote tra i Soci avviene solo a seguito di variazioni del servizio tra i singoli consorziati, previa rideterminazione delle rispettive quote di produzione, fermo restando quanto previsto dal Capitolato di gara e dal Contratto di servizio.

Il passaggio delle quote avviene al valore del patrimonio netto alla data del trasferimento.

Art. 8) DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della sua quota.

Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea delibera ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c..

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, mediante comunicazione scritta da inviare con telefax o lettera raccomandata nel domicilio risultante dal Libro dei Soci o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dei Soci, che dovrà risultare pervenuta ai destinatari con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo di Assemblea in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità di convocazione è riconosciuta la validità dell'Assemblea quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. E' ammessa la tenuta dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in costante collegamento audio-video (videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legitti-

mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia per loro possibile ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi in collegamento audio-video.

Verificatesi queste condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti tanto il Presidente che il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 10) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato nella riunione e scelta anche fra non Soci.

Art. 11) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è resa valida dalla presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera con lo stesso quorum, tanto in prima che nell'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea e scelto anche fra non Soci, salvo che, per volontà del Presidente o su richiesta dell'Assemblea, il verbale debba essere redatto per atto di Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. In ogni caso il verbale dovrà indicare il nominativo dei Soci intervenuti ed il nominativo dei Soci dissenzienti o astenuti.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da non Socio, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione ad intervenire all'Assemblea stessa anche per delega.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2475 c.c. e seguenti e rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci.

La carica di Amministratore è gratuita.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che per disposizione inderogabile di legge sono riservati all'assemblea.

L'organo amministrativo nomina il responsabile di esercizio ai sensi del capitolato di gara e contratto di servizio e può nominare, procuratori "ad negotia" e procuratori speciali, anche fra i componenti, per determinate categorie di atti, definendone anche gli eventuali compensi.

Spetta al Presidente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

La cessazione dalla carica della maggioranza degli amministratori comporterà

la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso si procederà ai sensi del comma 4 dell'art. 2386 c.c.

Art. 13) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Presidente, od in sua assenza o impedimento il Consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno o necessario oppure quando anche un solo Consigliere o il Collegio Sindacale, se nominato, ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante nominato dal Presidente anche non in seno al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione deve essere inviata con comunicazione scritta, recante l'ordine del giorno, mediante telefax o lettera raccomandata o e-mail, che dovrà risultare pervenuta con almeno cinque giorni utili di preavviso rispetto alla data della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 14) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.

Art. 15) SINDACO O REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ad eccezione dei casi nei quali ne è necessaria la presenza per disposizioni di legge, la nomina di un sindaco o di un revisore, è decisa dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

La durata del mandato è di n. 3 (tre) esercizi.

Art 16) RECESSO - ESCLUSIONE

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il Socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara di cui all'art. 5, e che pertanto, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili, fermi restando nei suoi confronti i vincoli ed obblighi contenuti nel Capitolato di gara e nel Contratto di servizio.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Spetta all'Assemblea, con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Ordinaria, constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il Socio receduto comunque non può sottrarsi agli impegni assunti nei confronti della Società, delle Amministrazioni pubbliche appaltanti e di terzi a meno che gli altri Soci si dichiarino formalmente disponibili a subentrare anche non in pro-quota e fatta salva l'accettazione della stazione appaltante me-

desima. E' comunque impregiudicata la facoltà di recesso esercitabile al termine dell'affidamento del servizio di cui all'art. 5 pur a fronte di un atto di proroga della Società.

L'esclusione del Socio, subordinata al subentro nel servizio da parte di uno o più consorziati superstiti ed alla accettazione della stazione appaltante, è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del Socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, dei patti parasociali, del Contratto di servizio e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

Al Socio receduto o escluso, fatta salva qualsiasi ragione di credito o risarcitoria della Società nei suoi confronti si applica quanto previsto dall'art. 2473 del c.c..

Per gli impegni già assunti dalla Società fino al momento dell'esclusione, si applica nei confronti del Socio escluso quanto previsto in tema di recesso.

Art. 17) BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio, dovrà redigersi a cura degli amministratori, il bilancio ai sensi di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno ripartiti come segue:

- il 5% sarà destinato alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale Sociale;
- il residuo verrà accantonato a riserva straordinaria, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

Art. 18) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Firmato: FRANCESCO CIRIANNI Notaio